

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA TUTTI I COMUNI ADERENTI.**

### **INDICE:**

ART. 1 - OGGETTO.....	PAG 4
ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI .....	PAG 4
ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE.....	PAG 5
ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE.....	PAG 5
ART. 5 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI.....	PAG 5
ART. 6 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI .....	PAG 6
ART. 7 - PERSONALE.....	PAG 6
ART. 8 - DURATA E RECESSO.....	PAG 7
ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE.....	PAG 7
ART. 10 - PATRIMONIO DELL'UNIONE.....	PAG 7
ART. 11 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA.....	PAG 7
ART. 12 - CONTROVERSIE .....	PAG 8
ART. 13 - NORMA DI RINVIO.....	PAG 8
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI.....	PAG 9

---

Unione Reno Galliera - Via dell'Artigiano, 4/4 -40016 San Giorgio Di Piano (BO) - tel. 051/8904711 fax 051/8904790  
[www.renogalliera.it](http://www.renogalliera.it) – e-mail: [segreteria@renogalliera.it](mailto:segreteria@renogalliera.it) – Cod. Fiscale P. Iva 02855851206

**PROT. N. 5513 DEL 29.4.2011**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA  
LOCALE TRA TUTTI I COMUNI ADERENTI.**

L'anno duemilaundici, addì ventinove del mese aprile in San Giorgio di Piano con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

**I COMUNI DI:**

1. **ARGELATO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Andrea Tolomelli**, nato a Bologna (Bo) il 15/01/1974, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Argelati n. 4, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2011 (codice fiscale 00968810374);
2. **BENTIVOGLIO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Vladimiro Longhi**, nato a Bologna (BO) il 06/02/1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza della Pace n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2011 (codice fiscale 80008130371);
3. **CASTELLO D'ARGILE:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Michele Giovannini**, nato a Cento (FE) il 27.02.1974, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Gadani n. 2, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.17 del 31.03.2011 (codice fiscale 80008210371);
4. **CASTEL MAGGIORE:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Marco Monesi**, nato a Bologna (BO) il 25/4/1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 10, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2011 (codice fiscale 00819880378);
5. **GALLIERA:** rappresentato dal Sindaco **Sig.ra Anna Vergnana**, nata a Galliera (BO) il 11.03.1951, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Eroi della Libertà, n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2011 (codice fiscale 01040680371);
6. **PIEVE DI CENTO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Sergio Maccagnani**, nato a Cento (FE) il 03.10.1980, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Andrea Costa n. 17, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 18.04.2011 (codice fiscale 00470350372);

**7. SAN GIORGIO DI PIANO:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Valerio Gualandi**, nato a Portomaggiore (FE) il 16.10.1952, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via della Libertà, nr. 35 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2011 (codice fiscale 01025510379);

**8. SAN PIETRO IN CASALE:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Roberto Brunelli**, nato a Bologna (BO) il 2/3/1966, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 154, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06.04.2011 (codice fiscale 80062730371);

## E

**L'UNIONE "RENO GALLIERA":** costituita con atto Rep: 26055/10744 in data 9 giugno 2008 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sindaco **Sig. Marco Monesi** nato a Bologna (BO) il 25/4/1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, via dell'Artigiano n. 4/4 - 40016 San Giorgio di Piano - il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 4 del 26.04.2011 (P.IVA – CF: 02855851206),

## PREMESSO

- che in data 9/6/2008 Rep.26055/10744 a rogito notaio Tosi è stata costituita l'Unione Reno Galliera tra i Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Centro, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo Statuto;
- che la stipula della presente convenzione viene posta in essere per consentire il conferimento del servizio di Polizia Locale all'Unione Reno Galliera da parte del Comune di Castel Maggiore, comune precedentemente non conferente;
- che tutti i citati Comuni aderenti alla Unione Reno Galliera hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante conferimento all'Unione, le funzioni, i compiti e le attività di polizia locale con l'approvazione delle deliberazioni consiliari soprarichiamate, tutte esecutive ai sensi di legge;

- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, degli articoli 10 e 11 della L.R. 10/2008, nonché dell'articolo 7 dello Statuto dell'Unione, ha per scopo il conferimento all'Unione delle funzioni compiti e attività demandati dalle leggi statali e regionali alla Polizia Locale.
2. La gestione associata delle funzioni di Polizia Locale di seguito specificate persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

#### **ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI**

1. La gestione associata del Corpo di Polizia Locale è finalizzata a garantire:
  - a) il costante presidio del territorio dei Comuni dell'Unione, mirante alla prevenzione ed al controllo dei fenomeni rilevanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione civile ed ambientale, per la tutela della sicurezza dei cittadini e dei bisogni emergenti; tali funzioni saranno svolte secondo le modalità attuative periodicamente indicate dagli organi di direzione competenti.
  - b) la gestione delle politiche per la sicurezza, anche attraverso l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, uniformando comportamenti e metodologie d'intervento;
  - c) il coordinamento tra i Comuni dell'Unione con l'obiettivo di uniformare i regolamenti comunali di Polizia Urbana e Rurale, di Igiene e Sanità e ogni altro Regolamento o atto che preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative, con lo scopo di salvaguardare l'equità di trattamento dei cittadini residenti estendendo i criteri regolamentari nelle materie trattate all'intero ambito territoriale dell'Unione.
  - d) Il coordinamento con le diverse Forze di Polizia ed altri Enti operanti sul territorio dell'Unione, al fine di garantire il presidio del territorio e la tutela e sicurezza della

popolazione, anche in materia di Protezione Civile, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo il principio della collaborazione produttiva.

### **ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE**

1. Le funzioni di cui all'art. 2 sono esercitate dal Corpo Unico di Polizia Locale per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, tutti aderenti all'Unione ;
2. Al fine di rendere più efficiente l'attività di controllo, prevenzione e sicurezza sull'intero territorio della Unione e di rendere omogenee procedure e modalità di intervento nel rispetto degli standard indicati dalle normative regionali, il Corpo Unico di Polizia Locale potrà svolgere specifiche attività d'istituto in collaborazione con altri Corpi e Servizi di Polizia Locale dei territori contermini.
3. Le modalità operative ed organizzative delle attività di cui al precedente comma verranno definite con protocolli di intesa da sottoporre all'approvazione della Giunta dell'Unione.

### **ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE**

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione firmatari della presente convenzione.
2. La sede del Comando del Corpo è presso la sede dell'Unione. Nel corso degli anni le parti potranno decidere di modificare l'ubicazione della sede del Corpo, con deliberazione della Giunta dei Sindaci.
3. Presso ognuno dei Comuni di cui al comma 1 è istituito un Presidio di Polizia Municipale.

### **ART. 5 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Ai sensi dell'art 11, comma 1, della stessa legge, il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto è integrale, per tutti i comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la articolazione territoriale per un migliore rapporto con la cittadinanza.
2. Alla Giunta, al Consiglio dell'Unione ed al Presidente spettano gli atti riservati alla competenza di tali Organi, strumentali all'esercizio delle funzioni conferite , anche in relazione a quanto disposto dalla L.R. 24/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un Corpo Unico di Polizia Locale, ai sensi della L.R. 24/2003, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.

#### **ART. 6 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI**

1. Ai sensi degli artt. 7 comma 2 lett e) e dell'art 25 comma 2 dello Statuto dell'Unione l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di pianificazione secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.

#### **ART. 7 – PERSONALE**

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Ai sensi dell'art.27 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.
3. A tale fine gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare le procedure di trasferimento diretto del personale già impiegato presso il servizio associato, secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs 165/2001 "*Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività*" e nel rispetto delle previste relazioni sindacali .

#### **ART. 8 – DURATA E RECESSO**

1. In accordo con l'art.5 dello Statuto dell'Unione, la durata della convenzione è a tempo indeterminato.
2. Le funzioni gestite in forma associata **per tutti i comuni aderenti**, avuto riguardo da ultimo al conferimento del Comune di Castel Maggiore, hanno decorrenza dal **1 maggio 2011**.
3. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.

#### **ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
2. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive dell'Unione sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che caratterizzano i vari servizi gestiti in forma associata.
3. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene individuata sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l'individuazione della stessa.

#### **ART. 10 – PATRIMONIO DELL'UNIONE**

1. I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a trasferire, a titolo gratuito, all'Unione tutte le attrezzature ed i beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.
2. L'Unione pertanto costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.

#### **ART. 11 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA**

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Reno Galliera per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio associato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione Reno Galliera si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
8. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

#### **ART. 12 – CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **ART. 13 – NORMA DI RINVIO**


1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

**ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.


Letto, approvato e sottoscritto.

**COMUNE DI ARGELATO**

**Il Sindaco**  



Andrea Tolomelli

**COMUNE DI BENTIVOGLIO**

**Il Sindaco**  


Vladimiro Longhi

**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**

**Il Sindaco**  



Michele Giovannini

**COMUNE DI CASTEL MAGGIORE**

**Il Sindaco**  


Marco Monesi


**COMUNE DI GALLIERA**

**Il Sindaco**  


Anna Vergnana

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO**


**Il Sindaco**



Sergio Maccagnani

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

**Il Sindaco**



Valerio Gualandi

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**

**Il Sindaco**



Roberto Brunelli

**UNIONE RENO GALLIERA**



**Il Presidente**



Marco Monesi